

Civile Ord. Sez. L Num. 14165 Anno 2026

Presidente: [OMISSIS]

Relatore: [OMISSIS] Data pubblicazione: 14/05/2026

ORDINANZA

OGGETTO: LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - DIRITTO DI CRITICA

sul ricorso iscritto al n. 14135/2025 R.G. proposto da: **[OMISSIS]**, rappresentato e difeso dall'Avvocato **[OMISSIS]**;

-ricorrente-

contro

[OMISSIS] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati **[OMISSIS]** e **[OMISSIS]**;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 322/2025 della **Corte di Appello di Bari**, pubblicata in data 6.05.2025, N.R.G. 656/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.03.2026 dal Consigliere dott.ssa **[OMISSIS]**.

FATTI DI CAUSA

1. La **Corte di Appello di Bari** ha rigettato l'appello proposto da **[OMISSIS]** avverso la sentenza del **Tribunale di Trani**, che aveva respinto le sue domande, volte ad accertare l'illegittimità del licenziamento intimatogli da **[OMISSIS] s.p.a.** con lettera datata 8.9.2022, le conseguenti domande risarcitorie, nonché la domanda proposta ex art. 96 cod. proc. civ. Il **[OMISSIS]** aveva lavorato alle dipendenze della **[OMISSIS] s.p.a.** dal 16.5.2011 al 8.11.2022 in forza di un contratto a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento nel livello A2 del CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali; con lettera del 8.9.2022 gli era stata contestata la reiterata pubblicazione sulla pagina Facebook "**[OMISSIS]**" di cui il ricorrente era ammiratore, di "post" e commenti diffamatori e lesivi del decoro e dell'onore dell'azienda nelle date del 22.7.2022, 3.8.2022, 8.8.2022, 9.8.2022, 10.8.2022, 16.8.2022 e 23.8.2022, nonché il mancato adempimento dell'obbligo di rimozione dei post impostagli con ordinanza cautelare dal **Tribunale di Trani** del 23.8.2022.
2. La **Corte di Appello di Bari** ha rigettato l'appello proposto avverso tale sentenza da **[OMISSIS]**.
3. La Corte territoriale ha rilevato che la sentenza di primo grado era passata in giudicato nelle parti in cui aveva ricondotto al **[OMISSIS]** la paternità del post

Facebook sul profilo "[OMISSIS]" evidenziandone il carattere pubblico ed aveva ritenuto dimostrata la circostanza circa l'avvenuta affissione del codice disciplinare presso i locali dell'azienda.

4. Il giudice di appello ha poi disatteso le censure riguardanti il difetto di proporzionalità della sanzione, in quanto il [OMISSIS] aveva utilizzato espressioni grandemente disonorevoli e lesive dell'immagine e della reputazione dell'azienda ed aveva denunciato fatti rimasti indimostrati riguardanti le prestazioni e le condizioni di lavoro, così violando i limiti imposti dalla veridicità delle dichiarazioni e dal principio di continenza e dalla necessaria corrispondenza all'interesse del lavoratore.
5. Ha altresì disatteso le censure riguardanti il difetto di preventiva contestazione disciplinare, evidenziando che il [OMISSIS] aveva avuto piena conoscenza delle contestazioni del 1.3.2022, del 20.5.2022 e del 6.7.2022.
6. Ha poi osservato che il [OMISSIS] non aveva ottemperato all'ordine di rimozione dei post e dei commenti oggetto del ricorso e delle successive note depositate in corso di causa, nonché di cessazione di tutte le pubblicazioni a contenuto ingiurioso e diffamatorio nei confronti del ricorrente sulla piattaforma Facebook o su altri social network e di astensione per il futuro dalle pubblicazioni di scritti a contenuto diffamatorio del nome, reputazione e immagine dei ricorrenti, contenuto nell'ordinanza del 28.3.2022, ed aveva anzi reiterato la pubblicazione di post e commenti in data 23.8.2022.
7. Ha infine rilevato che il [OMISSIS] in sede di gravame nulla aveva osservato su tali comprovate circostanze contestate ai fini della recidiva, ma si era limitato a rimarcare l'insussistenza di precedenti disciplinari antecedenti alla lettera di contestazione del 8.9.2022.
8. Avverso tale sentenza [OMISSIS] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
9. [OMISSIS] s.p.a. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. Lamenta l'omissione di una specifica pronuncia sulla censura riguardante la mancata ricezione, da parte del [OMISSIS], delle contestazioni disciplinari del 6.7.2023, e dei provvedimenti disciplinari di cui alle note del 22.4.2022, 6.7.2022 e 24.8.2022.
2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. Lamenta l'omessa pronuncia sulla questione sollevata dal [OMISSIS] secondo cui [OMISSIS] s.p.a. non avrebbe adottato la sanzione espulsiva in assenza di analoghe condotte precedenti. Evidenzia l'illegittimità del licenziamento irrogato al [OMISSIS], in quanto la notifica delle contestazioni del 20.5.2022 e del 6.7.2022 e dei

provvedimenti disciplinari del 22.4.2022 e del 24.8.2022 non era stata regolare, e non era conseguentemente operante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., a prescindere dal fatto che la recidiva fosse elemento costitutivo del licenziamento.

3. I primi due motivi, che per ragioni di connessione logica vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili. Le censure proposte ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5 vanno disattese, in quanto siamo in presenza di una cd. "doppia conforme", e non risulta che la sentenza impugnata risulta si sia in alcun modo distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014). Nella restante parte, le censure non colgono il decisum. Dalla sentenza impugnata risulta che il **[OMISSIS]** aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte aveva escluso l'illegittimità del licenziamento per difetto di preventiva contestazione. La Corte territoriale, dopo avere dato atto delle dei provvedimenti disciplinari di cui alle note del 22.4.2022, 6.7.2022 e 24.8.2022 e delle contestazioni del 20.5.2022 e del 6.7.2022, ha osservato che il **[OMISSIS]** aveva avuto piena conoscenza delle contestazioni, che erano state richiamate nella contestazione disciplinare del 8.9.2022 ed ha pertanto ritenuto smentita, e tale statuizione è rimasta incensurata.
4. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 21 Cost., art. 1 legge n. 300/1970, artt. 1175 e 1375 cod. civ.), in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ. Critica la sentenza impugnata per non avere dato atto della presentazione di querele da parte del **[OMISSIS]** presso le **Procure della repubblica di Trani, di Lecce e di Bari**, né dell'esercizio, da parte del **[OMISSIS]**, del diritto di cronaca e di critica. Evidenzia i caratteri di verità, pertinenza e continenza delle affermazioni pubblicate o commentate dal **[OMISSIS]** su Facebook, non risultando che alcuno dei destinatari dei post di **[OMISSIS]** avesse proposto querela nei suoi confronti. Lamenta che la Corte territoriale non aveva chiesto informazioni presso gli uffici giudiziari competenti, né aveva atteso l'esito degli accertamenti giudiziari in corso sulle querele presentate dal **[OMISSIS]**.
5. Il motivo va disatteso. La censura non assolve agli oneri previsti dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. in quanto non indica nemmeno i contenuti ed i destinatari delle querele, né la data ed il contenuto del provvedimento del **Tribunale di Trani** che avrebbe trasmesso gli atti processuali alla **Procura della Repubblica**, atti che non risultano dalla sentenza impugnata. Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19874/2018 hanno infatti ribadito che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi

argomenti di fatto dedotti (hanno sul punto richiamato Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 8993/2003; Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 5845/2000; Cass. n. 12020/1995). Pertanto, nel caso in cui il ricorrente per cassazione proponga una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura deve denunciarne l'omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, per dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (hanno richiamato Cass. n.1273/2003; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 3664/2006; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 18719/2016). Nella restante parte la censura è infondata. La sentenza impugnata, con valutazione di merito non riesaminabile in questa sede di legittimità, ha condiviso la statuizione del Tribunale, che aveva ritenuto offensive e denigratorie e espressioni utilizzate dal **[OMISSIS]** con i messaggi oggetto della contestazione disciplinare, con i quali aveva espresso il proprio giudizio valutativo riguardo a vicende concernenti gli esponenti della società datrice di lavoro e la censura, nel prospettare i caratteri di verità, pertinenza e continenza delle affermazioni pubblicate o commentate dal **[OMISSIS]** su Facebook, sollecita un giudizio di merito, inammissibile in questa sede. La sentenza impugnata è peraltro conforme ai principi espressi da questa Corte secondo cui l'esercizio del diritto di critica quale libera estrinsecazione del pensiero è idoneo a scriminare l'illiceità dell'offesa, a condizione che siano rispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti alla persona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto della critica; in requisito della verità anche solo putativa della notizia richiede che la medesima sia il frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato, che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore rappresentazioni della realtà oggettiva false, dovendo in definitiva l'esercizio del diritto di critica essere connotato non soltanto dalla verità oggettiva della notizia, ma anche dall'astensione dall'impiego di maliziose ambiguità ed espressioni potenzialmente fuorvianti (Cass. n. 21651/2023, in tema di diffamazione con il mezzo televisivo).

6. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di valutare il difetto di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione espulsiva irrogata. Richiama l'art. 68 del CCNL Utilitalia, applicato al rapporto di lavoro, sostenendo che gli addebiti disciplinari di cui alla contestazione del 8.9.2022 non potevano comportare l'adozione della sanzione espulsiva.

7. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum. La Corte territoriale ha ritenuto il licenziamento proporzionato e legittimo, nonché opportunamente parametrato alla gravità ed alla alta frequenza dei fatti occorsi, alle plurime condotte puntualmente contestate con la recidiva. Ha inoltre osservato che il **[OMISSIS]** non aveva ottemperato all'ordinanza del 19.8.2022, reiterata con la pubblicazione di post e commenti avvenuti il 23.8.2022 e riportati dal **[OMISSIS]** nel ricorso di primo grado e nell'atto di appello ed ha evidenziato la rilevanza disciplinare di tali comprovate circostanze ai fini della recidiva, puntualmente contestate nella lettera di addebito, anche con particolare riferimento all'inottemperanza all'ordine di cessazione di tutte le pubblicazioni a contenuto ingiurioso e diffamatorio nei confronti del **[OMISSIS]** sulla piattaforma Facebook o su altri social network e di astenersi per il futuro dalle pubblicazioni di scritti e commenti a contenuto diffamatorio del nome, reputazione e immagine dei ricorrenti, sulla quale il **[OMISSIS]** nulla aveva osservato, aveva reso ancora di più il senso della gravità del comportamento addebitato. Nel sostenere il difetto di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione espulsiva irrogata, la censura fa leva su una disposizione contrattuale che riproduce i parametri legali e sollecita un giudizio di merito, inammissibile in questa sede.
8. Il ricorso va pertanto rigettato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo, per parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% e accessori di legge; dà atto della sussistenza dell'obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, 11 marzo 2026.